

Codice A1906A

D.D. 22 dicembre 2017, n. 701

R.D. 1443/1927. Istanza relativa alla proroga del Permesso di Ricerca denominato "Ricerca aurifera Rio Cannero", in territorio dei Comuni di Cannero, Riviera e Trarego Viggiona (VCO) per minerali di oro, argento, antimonio, rame, grafite, pirite, solfuri di rame, zinco, piombo e arsenico. Soc. Alpine Gold Lodes s.n.c.. Codice P300.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento approvato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

visto il D.lgs. 624/1996 "Recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza delle attività estrattive";

vista la l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la D.D. n. 101 del 27 febbraio 2015 con la quale al Sig. Vicario Piergiorgio, residente in (omissis), è stato rilasciato il Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento, antimonio, rame, grafite, pirite, solfuri di rame, zinco, piombo e arsenico, denominato "Ricerca aurifera Rio Cannero", esteso su di un'area di 171,97 ettari situata nel territorio dei comuni di Cannero Riviera e Trarego Viggiona (VCO), per la durata di anni due a decorrere dal 17 aprile 2015;

vista la D.D. n. 150 del 7 aprile 2017 con la quale il sopra citato Permesso di Ricerca è stato trasferito ed intestato alla Società Alpine Gold Lodes s.n.c. con sede legale in Borgomanero (NO), via Prazzole n. 17;

vista l'istanza del 9 gennaio 2017 con la quale il Sig. Vicario Alessandro, residente in (omissis), legale rappresentante della Società Alpine Gold Lodes s.n.c. ha chiesto la proroga per ulteriori anni due del sopra citato Permesso di Ricerca;

vista la relazione annuale sull'andamento dei lavori di ricerca mineraria presentata in data 6 febbraio 2017 in ottemperanza al punto 5, lettera b, della D.D. n. 101 del 27 febbraio 2015;

vista la relazione integrativa presentata spontaneamente in data 22 marzo 2017 con allegata la caratterizzazione petrografica e geochimica di campioni di roccia redatta dall'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato il giorno 26 giugno 2017 e la nota di richiesta di integrazioni del 28 giugno 2017, prot.n. 9096/A1906A;

vista la documentazione integrativa presentata in data 12 ottobre 2017, in risposta alla sopra citata richiesta;

visti gli atti d'ufficio si ritiene di accogliere l'istanza proposta in oggetto;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l’istituzione e l’applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge Finanziaria 2006”, la l.r. n. 92007, la l.r. n. 22/2007 e le D.G.R. n. 7-8070/2008 della Regione Piemonte che hanno istituito il diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave e miniere, a fronte dei pregiudizi all’ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società Alpine Gold Lodes s.n.c. , con sede legale in Borgomanero (NO) via Prazzole n. 17 , rappresentata legalmente dal Sig. Alessandro Vicario, è accordata la proroga fino al 26 febbraio 2019 del Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento, antimonio, rame, grafite, pirite, solfuri di rame, zinco, piombo e arsenico, denominato “Ricerca aurifera Rio Cannero” sito in territorio dei Comuni di Cannero Riviera e Trarego Viggiona, provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. Il permesso è prorogato con le medesime condizioni e prescrizioni impartite con la D.D. n. 101 del 27 febbraio 2015 che si intendono richiamate integralmente.

3. L’area del Permesso, entro la quale il titolare può eseguire i lavori di ricerca è quella descritta nella D.D. n. 101 del 27 febbraio 2015 di conferimento del titolo minerario.

4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato.
5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare dovrà avviare una nuova fase di verifica di V.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006.
6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive; in particolare, 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute).
7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del Permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
8. Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI